



Commissione Nazionale Atleti

Roma, 18 maggio 2018

-Ai Segretari Generali
delle Federazioni sportive nazionali e
Discipline sportive associate

-Ai Rappresentanti Atleti
delle Federazioni sportive nazionali e
Discipline sportive associate

Oggetto: Tutela dello Stato per la maternità delle atlete (in vigore dal 16 aprile 2018).

Cari Segretari Generali,
Cari colleghi,

ho il piacere di informarvi che il contributo di maternità di cui all'art 5 del d.p.c.m. 28 febbraio 2018 recante le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205) spetta a tutte le atlete che al momento della richiesta hanno i requisiti previsti.

Il Direttivo della Commissione Nazionale Atleti, insieme alle Associazioni di categoria, hanno partecipato al tavolo tecnico organizzato dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione permanente del fondo maternità atlete.

Per opportuna informazione, vi comunico che la dotazione per la maternità delle atlete prevede: 3 milioni per il 2018, 0,5 per il 2019, 1 milione per il 2020 e per gli anni successivi, a regime.

I requisiti soggettivi di cui alle linee guida, prevedono 5 punti: 1) svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni; 2) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 10.000,00 euro lordi annui; 3) non appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 4) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 5) possesso della cittadinanza italiana o altro paese dell'UE oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

Oltre ai requisiti soggettivi, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta con l':
-aver partecipato negli ultimi 5 anni ad una Olimpiade, o a un Campionato o Coppa del Mondo, oppure ad un Campionato o Coppa Europei, riconosciuti dalla federazione di appartenenza;

-aver fatto parte almeno una volta negli ultimi due anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali;

-aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, ad un Campionato Nazionale federale non giovanile.



Le richieste di erogazione del contributo di maternità possono essere presentate, a condizione che l'atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine del sesto.

Il contributo di maternità è erogato fino ad un massimo di dieci mensilità pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta.

Il diritto alla percezione del contributo decade in ogni caso nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.

In caso di interruzione di gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque non più di tre mesi. L'atleta deve darne immediata comunicazione.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata all'Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata, all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, trasmettendo da indirizzo pec il modulo di richiesta, reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ufficio e dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dagli allegati previsti.

Gli allegati previsti, da aggiungere alla domanda di richiesta contributo sono cinque: 1) copia del documento di identità; - solo per le cittadine di un paese non membro dell'UE anche copia del permesso di soggiorno; 2) documento comprovante il tesseramento presso società/ass. sportiva affiliata ad una federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI 3) dichiarazione su carta intestata della Federazione di appartenenza che attesti la partecipazione dell'atleta richiedente ad una delle competizioni/attività richieste; 4) documentazione medica comprovante la data dalla quale decorre lo stato di gravidanza; 5) dichiarazione della società o associazione sportiva di appartenenza che attesti che la richiedente ha interrotto l'attività.

Il d.p.c.m. è efficace dal giorno della sua pubblicazione, avvenuta in data 16 aprile, pertanto hanno diritto alla percezione del contributo le atlete che in data 16 aprile 2018 si trovavano nelle condizioni richieste dalla legge e dall'art. 5 del d.p.c.m., ovvero non hanno superato il sesto mese di gravidanza.

Per Vostra comodità vi allego i documenti di cui all'informativa ed il link dove reperire gli stessi sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
<http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/index.html>, con preghiera di diffondere tempestivamente lo storico risultato attraverso i vostri mezzi di comunicazione ad atleti e tecnici della vostra federazione.

Spero vivamente che potrete farvi promotori di questo progetto e mi è gradita l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Raffaella Masciadri
Presidente